

Il cardinale, in un'ultima intervista, dichiarò: «Né il clero né le norme ecclesiali possono sostituirsi all'interiorità dell'uomo»

di ORTENSIO ZECCHINO

La morte del cardinale Martini ha suscitato profonde emozioni in credenti e non credenti, segno del suo forte carisma, ma — come sempre accade ai grandi leader — è stata anche occasione di tentativi, destri e maldestri, di fare del suo lascito spirituale una bandiera di interessati ideologismi.

Sopite emozioni e strumentalizzazioni, è forse ora possibile approfondirlo serenamente, per trarne aiuto e conforto al «mestiere di vivere», divenuto sempre più difficile per i tanti dilemmi che si presentano alla coscienza dell'uomo del nostro tempo. Quel lascito — fatto di opere, esempi e scritti — è come condensato nel testo di un'intervista da Martini resa, l'8 agosto, ad un confratello gesuita e ad una giornalista, e pubblicata, per sua espressa richiesta, solo dopo la sua morte: un vero e proprio testamento spirituale. In esso centrale appare quest'affermazione: «Né il clero né il Diritto ecclesiale possono sostituirsi all'interiorità dell'uomo».

Parole misurate che riecheggiano quelle invece aspre riservate da Dante al clero del suo tempo, accusato di essere più aduso a sfogliare pagine di libri di diritto canonico, consumandone i margini («vivagni»), che pagine del Vangelo («...l'Evangelio e i dottor magni / son derelitti, e solo ai Decretali / si studia, sì che pare a' lor vivagni» - *Paradiso IX*, 133-35). Com'è noto anche la ribellione di Lutero prese di mira l'eccesso di rigidità e formalismo delle norme canoniche, spingendolo, con grande enfasi simbolica, a bruciare il *Corpus iuris canonici* nelle fiamme del rogo acceso il 10 dicembre del 1520, innanzi alla cattedrale di Wittenberg.

Provenendo da un pastore che ha avuto responsabilità altissime nella vita istituzionale della Chiesa, le parole del cardinale Martini non possono certo essere interpretate come rinnegamento del diritto-dovere dell'autorità ecclesiastica di fissare oggettivi



Questioni

Sopra, il cardinale Martini. A fianco, una scena del nuovo film di Bellocchio, «Bella addormentata», ispirato in parte alla discussa vicenda di Eluana Englaro e della legittimità dell'eutanasia

Quando il diritto si confonde con l'etica

Una riflessione a margine della scomparsa di Martini

criteri direttivi nella sfera della «interiorità dell'uomo», come un invito cioè alla totale «autonomia» delle coscienze, a relativizzare e soggettivizzare le regole che debbono presiedere alla vita interiore, ma vanno intese piuttosto come un invito a non pretendere di «giuridicizzare» tutto di quella vita, con norme generali ed astratte, come si conviene al diritto che regola «l'esteriorità dell'uomo». Non a caso mentre il diritto dello Stato ha sempre ad oggetto azioni esteriori (la componente psichica non è mai valutata in sé, ma solo in riferimento ad esse), il diritto della Chiesa dà rilievo invece anche alla sola intenzione, ovviamente manifestata nel segreto del confessionale: qui è la differenza tra delitto e peccato.

Tempo presente

In un tempo come il nostro la scienza ha reso labili e controversi anche quelli che fino a ieri erano i punti fermi dell'essere, nascita e morte

Nel tempo, particolarmente a partire dal XII secolo, si è però realizzato un processo osmotico tra sfera ecclesiale e sfera secolare e le prescrizioni canoniche hanno finito per acquisire sempre più i connotati giuridico-formali propri del diritto secolare. Già da tempo si erano venuti formando rigidi cataloghi dei peccati (libri penitenziali prima e *Summae Confessorum* poi) che avevano provveduto a classificarli in un'incredibile varietà di fattispecie con minutissime specificazioni soprattutto in materia di etica sessuale e con un corrispondente minutissimo tariffario penitenziale. Il concilio Lateranense del 1215 provvide poi a regolamentare rigidamente la confessione: «il fedele confessi tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta l'anno».

Da allora, per riprendere le parole del cardinale Martini, gli spazi della «interiorità dell'uomo», credente, sono risultati notevolmente compressi, anche una volta superata la logica dei libri penitenziali, oggi visti come grottesche anticaglie. In questo processo si è venuta sempre più perdendo la

differenza nell'essenza tra norme giuridiche (di necessità generali, astratte e rivolte a condotte esteriori) e norme etiche (indirizzate invece alla specifica «interiorità dell'uomo»), tra foro esterno e foro interno.

In un tempo, come quello nostro, in cui la scienza ha reso labili e controversi anche quelli che fino a ieri erano i punti fermi dell'essere, nascita e morte; in cui lo stesso diritto secolare stenta a definire con regole generali ed astratte ciò che è vita e ciò che è morte, è arduo pensare che, in relazione a tali situazioni, prescrizioni canoniche, con pretesa di generalità ed astrattezza, possano cogliere il reale sentire che si agita negli anfratti delle coscienze individuali. Com'è possibile — in un tempo in cui la scienza è

Inizio vita

L'inizio vita per il credente coincide con il momento dell'unione dell'anima al corpo, questione che però oggi non può dirsi circondata da univocità di pareri

in grado di offrire impensabili strumenti per tener vive, contro ogni speranza di vita, anche solo talune funzioni del corpo umano — pretendere di definire in astratto dal punto di vista etico, di fronte alla tragica condizione di corpi martoriati senza speranza, i confini tra volontà che rifiuta l'accanimento terapeutico e volontà che agogna l'eutanasia? Siamo a quelle che i giuristi medievali chiamerebbero *quaestiones de iuris subtilitatibus* («dispute sulle sottigliezze del diritto»)! Come può la Chiesa-istituzione, senza penetrare nell'intimità della coscienza singola, emettere pubbliche sentenze di condanna di quella volontà, insondabile in ciò che la anima dal profondo? San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa, in una lettera ai vescovi campani scriveva: «Vietiamo che venga letto pubblicamente uno scritto in cui figurino particolareggiatamente i peccati. È necessario che le colpe vengano rassegnate al sacerdote in un colloquio segreto».

È oltretutto pressoché impossibile, nella pretesa di esternare le sentenze, non incorrere in manifeste contraddittorietà e quindi arbitrarietà di giudizi. Come spiegare il diverso trattamento di due recenti casi clamorosi: quello del diniego, pubblicamente ostentato con arcigna rigidità, dell'accompagnamento liturgico al defunto Piergiorgio Welby, e quello della pubblica, misericordiosa riabilitazione, attraverso un rito di suffragio, della memoria della giovanissima poetessa Antonia Pozzi, morta suicida, perché — come ha scritto l'autorevolissimo teologo officiante — «quel gesto estremo non fu frutto di superficialità o di disprezzo dei valori della vita, ma di una sensibilità estrema»? E preoccupate considerazioni possono essere avanzate anche in taluni casi, carichi di sconvolgenti dilemmi, in tema di inizio vita. Inizio vita che per il credente coincide con il momento dell'unione dell'anima al corpo, questione che però nella storia e nell'attualità della teologia non può dirsi circondata da univocità di pareri. Di fronte all'indicibile ed insondabile travaglio della coscienza nel dover decidere nell'infinita e non classificabile varietà di concrete situazioni individuali intorno a vita e morte, quando sia assente ogni evidente «disprezzo dei valori della vita», non è forse il caso di convenire che allora «né il clero né il Diritto ecclesiale possono sostituirsi all'interiorità dell'uomo»?